





**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**
#NEXTGENERATIONITALIA

Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VALPERGA (TO)
Piazza Pastore, 6 – 10087 VALPERGA (TO) – Tel. e fax 0124/617200
WEB: <https://www.icvalperga.edu.it/>
E-mail: TOIC8CB00V@istruzione.it - PEC: TOIC8CB00V@pec.istruzione.it
Cod. Fiscale 92523300017

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

a.s.2024/25

ISTITUTO COMPRENSIVO VALPERGA

Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s.2024/25

- ▶ Le norme di riferimento per l'ammissione degli studenti all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e le modalità di svolgimento dello stesso sono il [decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62](#) e il [decreto ministeriale 3 ottobre](#)

Criteri di ammissione



L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti:

non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti);

aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti;

aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI (il cui esito non pregiudica l'ammissione all'esame)

hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

Ammissione all'esame di stato



Il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e delibera a maggioranza, può non ammettere all'esame di Stato un alunno in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, tenuto conto dei criteri formulati dal Collegio dei Docenti, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale di ciascuno e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

La commissione d'esame



Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente scolastico o un docente collaboratore del dirigente, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

Tempi e modi di svolgimento



- ▶ L'esame di Stato si svolge tra il temine delle lezioni e il 30 giugno
- ▶ Le Prove scritte, devono svolgersi in tre diversi giorni anche non consecutivi .
- ▶ Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi dei lavori delle sottocommissioni, in particolare la durata delle singole prove, che non può superare le quattro ore, l'ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.

Le prove d'esame

L'esame di Stato è costituito da **tre prove scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi.**

Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:

- a) prova scritta di italiano intesa ad accertare la padronanza della stessa lingua;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
- c) prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere studiate.

La prova scritta di italiano

- ▶ Per la prova di italiano, che serve ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte degli alunni, la Commissione predispone **almeno tre terne di tracce, con riferimento alle seguenti tipologie:**
- ▶ a) **testo narrativo o descrittivo** coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- ▶ b) **testo argomentativo**, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- ▶ c) **comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico** anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova scritta di italiano **può anche essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie proposte,**

La prova di competenze logico matematiche

Per la prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, che serve ad accertare la «capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni», con riferimento alle aree previste dalle Indicazioni nazionali (numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni) la commissione predispone almeno tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

1. Problemi articolati su una o più richieste
2. Quesiti a risposta aperta

Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del **pensiero computazionale**

La prova di lingue straniere

- ▶ Per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si **articola in due sezioni distinte e serve ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria(francese)** la commissione predispone almeno tre tracce, costruite sulla base dei due livelli di riferimento scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche fra loro combinate all'interno della stessa traccia:
 - ▶ 1. Questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa o aperta
 - ▶ 2. Completamento (es. testo-buco), riscrittura o trasformazione di un testo
 - ▶ 3. Elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e sviluppo degli argomenti;
 - ▶ 4. Lettera o email personale su argomenti di vita quotidiana
 - ▶ 5. Sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali .

Il colloquio orale

- ▶ Il colloquio è finalizzato a **valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze** descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali
- ▶ Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle **capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio.**
- ▶ Tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di **Cittadinanza e Costituzione.**

La valutazione finale



La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi.

Preliminarmente si calcola la media delle valutazioni delle prove scritte e del colloquio, senza arrotondare.

La votazione finale deriva dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media non arrotondata dei voti delle prove e del colloquio.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

Se la votazione finale raggiunge i dieci decimi, può essere accompagnata dalla lode, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. Per la lode è richiesta l'unanimità della Commissione

ESAME PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

- ▶ Per gli alunni con disabilità ,il consiglio di classe della classe può prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.
- ▶ Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato
- ▶ Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.
- ▶ Agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge n. 170/10, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.

Per la valutazione degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla n. 170/10, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari.

Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Gli alunni con disabilità che non si presentano all'esame di Stato ricevono un attestato di credito formativo valido per la prosecuzione degli studi

La certificazione delle competenze

- ▶ Ai candidati che superano l'esame di Stato viene rilasciata la **certificazione delle competenze**, che descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite, anche orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. Il documento viene redatto durante lo scrutinio finale, utilizzando il modello ministeriale ed è consegnato alla famiglia dell'alunno.